



Comune di Cerro al Lambro
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
PER L'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

Approvato con delibera di CC n. 12 del 27.2.2002

ESEMPIA DAL 5/4/2002

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Cerro al Lambro, nell'esercizio della sua potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate, introduce per l'imposta comunale sugli immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'Art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano, pertanto, dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

ART. 3 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire. Nell'invito a comparire sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
3. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 4 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'Art. 3, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria (60 giorni), istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza sospende per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli del pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se motivate o se avanzate entro tale data.
7. Delle eventuali operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo dell'accertamento con adesione, viene redatto un succinto verbale.

ART. 5 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo della documentazione agli atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni se dovuti in dipendenza della definizione.

ART. 6 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può chiedere con apposita istanza la rateizzazione della somma dovuta con un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo.
4. L'istanza è esaminata dall'ufficio preposto all'accertamento, il quale, se non ricorrono gravi ragioni da motivare, accoglie l'istanza. Sulle somme dovute rateizzate si applicherà un interesse ragguagliato al vigente tasso legale.
5. Nel caso di rateizzazione il contribuente dovrà presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.

ART. 7 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile.
2. La definizione non esclude, tuttavia, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data stessa.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la disciplina legislativa in materia.